



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 22

del 31 luglio 2019

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "SOCIETA'BOCCIOFILA VILLATORA", CF 022009050281 - nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- PRESO ATTO** della nota del 24/06/2019 con la quale la "SOCIETA' BOCCIOFILA VILLATORA", ha segnalato che in fase di autenticazione sulla piattaforma del Registro, non rinvenendo il proprio CF 92043850285 la procedura era stata conclusa inserendo il CF 02209050281, nonostante per tale soggetto fosse stata denunciata la cessazione dell'attività in data 06/12/1989. Alla nota erano allegati i relativi certificati dell'Agenzia delle Entrate dai quali risulta l'estinzione del CF 02209050281 in data 06/12/1989 e l'attribuzione di un nuovo

Codice Fiscale (92043850285) in data 15/12/1989 ad un soggetto con la stessa denominazione;

**VISTA**

l'iscrizione in data 22/07/2009 per la "SOCIETA' BOCCIOFILA VILLATORA", CF 02209050281, affiliata CSAIn con codice 117295 valida sino al 31/12/2009 e rinnovata dall'ente CSAIn per gli anni sportivi in scadenza al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, provvista di utenza registrata il 13/11/2018 dal legale rappresentante Bortoletto Dino;

**VISTA**

l'iscrizione in data 22/06/2018 per la "SOCIETA' BOCCIOFILA VILLATORA", CF 92043850285, affiliata CSAIn con medesimo codice 117295 valida sino al 31/12/2018 e rinnovata dall'EPS per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2019, provvista di utenza registrata il 30/6/2019 dal legale rappresentante Bortoletto Dino;

**RILEVATO**

che l'Ente CSAIn aveva aderito all'iter alternativo dall'aprile 2009 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro la "SOCIETA' BOCCIOFILA VILLATORA", CF 02209050281, oltre a garantire la sussistenza dei requisiti dall'anno sportivo 2009 fino a quello in scadenza al 31/12/2017 aveva assicurato la correttezza di tutti i dati inseriti nel Registro nonché la partecipazione allo sport delle Bocce, in particolare la disciplina "raffa";

**PRESO ATTO**

che in riscontro alla segnalazione della società il CONI con email del 25/06/2019 ha informato anche l'Ente CSAIn sulle risultanze presenti nella piattaforma del Registro ed, in particolare, sull'anomalia in ordine alla data di iscrizione dell'affiliata (22/07/2009) effettuata in data successiva a quella di cessazione dell'attività (06/12/1989), preannunciando l'adozione di provvedimenti in conformità al Regolamento di funzionamento, nei confronti del soggetto con CF 02209050281;

**RITENUTO**

che l'iscrizione effettuata dall'Ente CSAIn in data 22/07/2009, per l'affiliato identificato con il Codice Fiscale 02209050281, già cessato al 06/12/1989, come da certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate nella stessa data, sia da dichiararsi nulla,

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **“SOCIETA' BOCCIOFILA VILLATORA, CF 02209050281;**
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSAIn la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – “Sanzioni” del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

